



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA  
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

**Ordinanza Sindacale n° 41 del 22/10/2020**

**OGGETTO: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 OTTOBRE 2020. ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**SINDACO**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** il significativo incremento dei contagi da COVID 19;

**CONSIDERATO INOLTRE** che si rendono necessarie misure urgenti atte a prevenire il contagio sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il DPCM del 13 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 2020 N.253;

**VISTO** il DPCM del 18 ottobre 2020 pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 18 ottobre 2020 N.258 sulle “misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”;

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. N.267/2000;

**ORDINA**

A partire dal 19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020:

1. **Di avere sempre con sé sull'intero territorio comunale dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;**

- 2. Di** mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- 3. Che** i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) rimangano presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- 4. Che** è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- 5. Che** le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- 6. Che** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

## AVVERTE

Che ai sensi dell'art.4 c1 del Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020 convertito con modifiche dalla L.35 del 22 maggio 2020, le violazioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da €400 a €3000;

## DISPONE DI

- Dare adeguata pubblicità al presente provvedimento per la massima diffusione, mediante pubblicazione all'albo pretorio e sul sito internet di questo comune [www.comune.casteldiudica.ct.it](http://www.comune.casteldiudica.ct.it);
- Di inviare copia della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale e al Comando dei CC;

Il personale della Polizia Locale e tutti gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza ai fini dell'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3 c.4 della L.241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni alla pubblicazione in Albo Pretorio, al tribunale amministrativo regionale o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Francesco Caccamo

---

Castel di Iudica, 22/10/2020

Sindaco  
STRANO RUGGERO / ArubaPEC S.p.A.